COMUNE DI V I T A

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023
VOTO DOMICILIARE

Il SINDACO

INVITA

Gli elettori affetti da grave infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto domiciliare.
Gli elettori devono far pervenire, dal 18 aprile 2023 al 8 maggio 2023 al Sindaco del Comune di Vita nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- Dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso proprio domicilio;
- Copia della tessera elettorale;
- Certificato medico rilasciato dall'ASP che attesti l'esistenza di infermità fisica tale da impedire di recarsi al seggio.

Gli elettori affetti da grave infermità fisica che hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il voto, possono richiedere al comune d'iscrizione elettorale di provvedere all'annotazione permanente del diritto assistito mediante apposizione di timbro sulla tessera elettorale.

V I T A 17.04.2023

IL SINDACO
RISERBATO GIUSEPPE

COMUNE DI VITA – ELETTORALE

Prefettura di Trapani

Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 1438/2023 Trapani, *data protocollo*

Ai Sigg.Sindaci
dei Comuni di:
BUSETO PALIZZOLO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CUSTONACI
PACECO
PANTELLERIA
PARTANNA
POGGIOREALE
SANTA NINFA
SAN VITO LO CAPO
TRAPANI
VALDERICE
VITA

Oggetto: Elezioni amministrative 2023 -Turno ordinario - Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura.

Con riferimento all'oggetto, si invitano le SS.LL. a dare opportune disposizioni allo scopo di favorire la votazione degli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art.2 della citata Legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che le SS.LL. medesime, ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;

Prefettura Trapani - Amministrazione e affari del personale - Prot. Uscita N.0030753 del 17/04/2023

- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che i comuni dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.P. Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 Legge n. 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano)e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio2006 n.22, e successive modifiche ed integrazioni;

Per gli elettori di cui al punto 2, le SS.LL, tenuto conto delle domande avanzate dovranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del presidente dell'ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare all'occorrenza gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata Legge n. 104/1992.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione delle SS. LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROVINCIALE ELETTORALE
Viceprefetto
(Pergolizzi)

GS

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi
Firmato digitalmente da:
LAURA PERGOLIZZI
Ministero dell'Interno
Firmato il 14/04/2023 18:07
Seriale Certificato: 9789
Valido dal 20/04/2020 al 21/04/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Prefettura di Trapani

Ufficio territoriale del Governo

Area II Servizio Elettorale

COMUNE DI VITA
Comune di Vita
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003407/2023 del 17/04/2023
Funzionario: LAURA PERGOLIZZI

Prefettura Trapani - Amministrazione e affari del personale - Prot. Uscita N.0030760 del 17/04/2023

Fasc. n. 1439/2023

Trapani, *data protocollo*

Ai Comuni di
BUSETO PALIZZOLO
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CUSTONACI
PACECO
PANTELLERIA
PARTANNA
POGGIORELAE
SANTA NINFA
SAN VITO LO CAPO
TRAPANI
VALDERICE
VITA

Oggetto:- **Elezioni amministrative 2023 - Turno ordinario - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**

Con riferimento all'oggetto, si fa presente che in occasione delle prossime consultazioni elettorali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del d.l. 3 gennaio 2006 n. l, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di *"elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione"*.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 18 aprile 2023 e lunedì 8 maggio 2023.

Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati ***"non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".***

I sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

1° vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

2° vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore pomeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare.

A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione delle SS. LL., si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Prefettura di Trapani

Ufficio territoriale del Governo

Area II Servizio Elettorale

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROVINCIALE ELETTORALE
Viceprefetto
(*Pergolizzi*)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi

Firmato digitalmente da:
LAURA PERGOLIZZI
Ministero dell'Interno
Firmato il 14/04/2023 18:08
Seriale Certificato: 9789
Valido dal 20/04/2020 al 21/04/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA